

## LA FORMA E LE PATOLOGIE DEI CONTRATTI BANCARI

*Relatore:*

prof. Bruno INZITARI

*ordinario di istituzioni di diritto privato  
nell'Università di Milano*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L'iter legislativo-parlamentare – 3. La fonte costituzionale – 4. L'autoregolamentazione bancaria: l'accordo interbancario sulla trasparenza – 5. La giurisprudenza – 6. Le direttive CEE sul credito al consumo e la trasparenza nella legislazione europea – 7. L'esperienza americana della “*truth in lending regulation*” – 8. L'entrata in vigore della legge 154/1992.

### LE ORIGINI DELLA LEGGE N. 154/1992

#### *1. Premessa.*

Il termine “trasparenza” ha avuto una decisa diffusione nel nostro linguaggio soltanto negli ultimi anni; secondo certi (1) tale successo deriva dal vocabolo “*glasnost*”, che in slavo significa appunto “trasparenza”, assunto per indicare il nuovo corso politico dell'*ex* Unione Sovietica negli anni Ottanta; altri invece sostengono che le radici di tale terminologia si trovano nel diritto commerciale, che da maggior tempo utilizza il vocabolo inglese “*disclosure*” con tale significato (2).

In senso tecnico-scientifico il termine si è diffuso prima sul mercato finanziario, con il significato di “conoscibilità delle caratteristiche del prodotto offerto e del grado di affidabilità dell'offerente...”, poi sul mercato bancario, come “conoscibilità, da parte del consumatore, dei termini dell'operazione, ossia delle condizioni contrattuali praticate” (3). Quest'ultima definizione si specifica ulteriormente nel senso che trasparenza può voler significare o “conoscibilità dei termini esatti della concreta operazione che il soggetto va a concludere con la banca” oppure “conoscibilità delle condizioni che quest'ultima pratica alla clientela in operazioni analoghe” (4).

La precisa accezione assunta dal termine “trasparenza” nel testo della nuova legge, si riferisce, a seconda del contenuto dei diversi articoli, ad entrambe i due ultimi significati sopra enunciati.

Parte della dottrina ha correttamente osservato (5) che tale significato non risulta pienamente soddisfacente, soprattutto in considerazione dell'esperienza tedesca, di livello più avanzato della nostra, dalla quale “emerge, infatti, che non è sufficiente fornire al cliente un'informazione veridica e completa sulle condizioni del rapporto, ma è altresì necessario che il contratto nel suo complesso sia formulato in modo chiaro, tale che il suo significato e gli effetti che possono derivare dalle singole clausole, siano *comprensibili* per il cliente medio”. In altri termini non pare sufficiente garantire l'informazione della clientela attraverso la pubblicità delle condizioni di credito, bensì, per assicurare una reale tutela dei consumatori, è necessario preoccuparsi anche della “comprensibilità” per l'uomo medio del messaggio contenuto negli avvisi esposti al pubblico.

La recente legge sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, del 17 febbraio 1992, n. 154, è il risultato di numerosi fattori: un lungo *iter* legislativo-parlamentare (6), la Costituzione (art. 47), che fissa fra i compiti della Repubblica anche quello di tutelare il risparmio, l'autodisciplina predisposta dagli istituti bancari attraverso accordi interbancari, che, dal 1978 circa

ad oggi, si sono ripetuti soprattutto per scongiurare l'entrata in vigore di una legge che certamente avrebbe maggiormente limitato l'attività bancaria (7), gli interventi di dottrina e di giurisprudenza sulla materia, oltre che le esperienze straniere, come quella europea della Direttiva del Consiglio CEE in materia di credito al consumo (8), quella anglosassone del *Consumer Credit Act* del 1984 o quella americana della "*truth in lending regulation*".

Le prime proposte di legge (9) furono ispirate dall'esigenza di garantire trasparenza nelle operazioni bancarie e di tutelare il contraente debole, vale a dire il cliente, attraverso una corretta e chiara informazione circa le condizioni di concessione del credito (10). La prassi, infatti, aveva evidenziato che alla superficialità con la quale la legislazione allora vigente disciplinava i rapporti di conto corrente e di deposito, conseguivano delle inaccettabili ingiustizie nei rapporti fra clienti e banche; negli Atti Parlamentari si osserva che "Gli istituti di credito hanno indubbiamente una funzione anche sociale e non è giusto che i loro investimenti finanziari, a prescindere dai tassi, producano la capitalizzazione dei relativi interessi trimestralmente, quando per i risparmiatori, che consentono i detti investimenti, la capitalizzazione degli interessi è annuale" (11).

Inoltre che il dettato costituzionale, art. 47, impone che il risparmio, in tutte le sue forme, venga tutelato (12).

Non è mai sorto alcun dubbio sul fatto che, secondo le regole allora vigenti, era assolutamente improbabile che un soggetto (privato od imprenditore) che chiedesse la concessione di un credito ad una banca, fosse in grado di conoscerne il costo effettivo, sia per la mancata espressa indicazione del tasso di interessi, variabile in alte percentuali nel corso del contratto, sia, nella rara ipotesi di indicazione del tasso, per l'ignoranza dei costi dei c.d. oneri accessori. Pertanto il fatto che il costo complessivo del credito si potesse conoscere soltanto a posteriori, computando alla valuta di addebito gli oneri accessori (commissioni, penali, provvigioni), quali elementi che incidono significativamente sul tasso nominale di interesse, non consentiva di intraprendere operazioni economicamente vantaggiose e sicure per gli operatori economici, né contribuiva a raggiungere una sufficiente e concreta efficienza del mercato del credito ed un equo e moderno regolamento dell'attività bancaria (13).

Nell'ambito della problematica della trasparenza rileva anche il fatto che il sistema risulti turbato da condizioni diverse ed ingiustificate di credito che variano, inspiegabilmente, da piazza a piazza, anzi spesso da banca a banca ed ancora da cliente a cliente (14).

In dottrina, è stato osservato (15) che sussiste la prassi di "...concedere o negare gli affidamenti non tanto sulla base della probabile redditività futura dell'impresa richiedente il credito, quanto sulla base della solidità delle garanzie prestate, soprattutto se di natura reale".

In altri termini, il costo effettivo del denaro varia sia in relazione ai soggetti che lo richiedono per le garanzie che hanno da offrire, sia alle piazze in cui viene erogato (16).

Maggiore chiarezza nell'informazione circa le condizioni di credito applicate, consentirebbe alla clientela di valutare e conseguentemente scegliere gli istituti di credito cui rivolgersi per le proprie operazioni, garantendo maggiore tutela a favore dei risparmiatori e di qualsivoglia utente del servizio creditizio.

Ulteriori proposte di legge che si inseriscono nell'ambito delle norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche, istituti e sezioni di credito speciale e clientela, sono quelle dedicate alla regolamentazione dei compensi di valuta agli istituti bancari (17). Secondo la relazione di presentazione della proposta di legge Tassi, le regole in vigore sono fortemente lesive degli interessi dei risparmiatori (18) poiché le conoscenze ed i mezzi tecnici a disposizione degli istituti di credito non richiedono i numerosi giorni che la banca si "autoattribuisce" per accreditare una somma versata, in contanti o con il deposito di titoli. Più esplicitamente, si verifica una vera e propria ingiustificata "taglia di valuta" imposta dagli istituti bancari a danno della clientela (19).

Un'ulteriore esigenza che ha determinato e motivato le proposte di legge sulla trasparenza è rappresentata dalla necessità di un mercato fondato sui principi di libera concorrenza anche nel settore creditizio. Proprio su questo punto parte della dottrina si è espressa nel senso che "...quanto

più vi è concorrenza fra banche e quanto più le banche stesse si comportano, a loro volta, da imprese, tanto meno intensi è pensabile che siano gli effetti negativi della disuguaglianza del rapporto (20).

La pubblicità pertanto, è certamente un mezzo per concretizzare la concorrenza, poiché la reale conoscenza delle condizioni di credito applicate rende più vulnerabile quelle agenzie che, più di altre, lucrano sulle operazioni dei propri clienti.

## 2. L'Iter legislativo-parlamentare.

Le proposte di legge rispettivamente di Minervini, di Visco e di Fiandrotti ricalcano uno schema comune, vale a dire la suddivisione del provvedimento in quattro parti concernenti, secondo l'ordine esposto, le operazioni attive, passive, accessorie e le disposizioni comuni e finali.

Nella presente breve illustrazione dei contenuti di tali proposte, prendendo a modello la proposta di legge di Minervini, n. 3617 (21), circa le disposizioni sulle operazioni attive, il progetto suggerisce di indicare con "un'unica aliquota percentuale, posticipata, in ragione d'anno" il costo complessivo del credito, composto dal saggio di interessi dovuto ed i c.d. oneri accessori relativi all'erogazione del credito (art. 1), approvato in forma scritta *ad substantiam*, pena la nullità della pattuizione e la sostituzione automatica del dovuto con il solo tasso legale degli interessi. Risulta espressamente abolito il rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza per la determinazione del costo complessivo del credito (art. 3).

Le condizioni del credito potrebbero subire delle variazioni in *peius* soltanto "per mutuo consenso espresso per iscritto sotto pena di nullità". Soltanto nell'ipotesi di contratti conclusi a tempo indeterminato la banca può "riservarsi..., la facoltà di modificare unilateralmente il costo complessivo del credito nel solo caso e nei limiti in cui la mutata situazione del mercato finanziario lo richieda" (art. 4), consentendo però in tal caso una facoltà incondizionata, anche immediata, di recesso del contratto (22).

Per quanto riguarda la disciplina dei giorni-valuta, il conteggio dovrebbe iniziare con l'addebito degli importi al fruitore del credito soltanto dal giorno di effettiva utilizzazione del credito.

L'unica ipotesi in cui viene ammesso un "uso" difforme rispetto alle norme precedenti, è rappresentata dagli interessi su scoperto bancario, misurati nel limite massimo del più elevato costo del credito applicato dalla banca nelle aperture di credito, e tollerati per un tempo limitato a sette giorni.

La disciplina proposta per le operazioni passive, cioè quelle nelle quali la banca è debitrice nei confronti dei propri clienti (es. operazioni di raccolta), consiste nell'imporre un saggio minimo pari al saggio legale (art. 8), mentre qualora le parti non determinassero per iscritto e direttamente il tasso d'interesse, questo sarebbe dovuto, derogando espressamente all'art. 1284, comma 2° e 3°, c.c., nella misura pari al tasso ufficiale di sconto.

Viene ribadita la facoltà della banca di modificare unilateralmente il saggio e quella del cliente di recedere liberamente; sono ribadite le norme sulle decorrenze dalla valuta e sulla validità delle clausole, redatte in forma scritta, relative ai costi accessori (artt. 10-11).

Nella terza sezione, dedicata alle operazioni accessorie, continua ad essere richiesta la forma scritta per le clausole relative ai costi accessori in genere, salvo quanto disposto nel comma 2 dell'art. 12, in cui è prevista libertà di forma se il costo di una singola operazione, con i propri costi accessori, non sia superiore alle ventimila.

Secondo le norme comuni e finali, le banche sono tenute ad esporre nei propri locali sia il testo della presente proposta di legge che le relative informazioni, oltre alla osservanza delle disposizioni della legge 1 marzo 1986, n. 64 (con ogni probabilità il riferimento è relativo all'art. 8).

L'unica deroga possibile e lecita alle disposizioni illustrate può essere quella favorevole al cliente, migliorativa, cioè, delle condizioni minime figuranti nella legge (art. 15).

Lo schema della proposta Minervini è ripreso alla lettera dalle due successive proposte rispettivamente d'iniziativa dei deputati Visco (ed altri), e Fiandrotti (ed altri), mentre si discosta, a dire il vero più nella forma che nel contenuto, la proposta d'iniziativa del deputato Piro.

In sintesi nella proposta Piro, risulta ampliato l'ambito di applicazione della legge, poiché coinvolge, nell'art. 1, oltre alle banche anche "gli istituti e le sezioni di credito speciale". Nell'art. 4, non viene recepito il saggio minimo degli interessi pattuibile pari al saggio legale, ma è previsto soltanto il fatto che "le parti devono determinare per iscritto e direttamente il saggio degli interessi precisando quale sia nel giorno di conclusione del contratto il saggio degli interessi legali"; in mancanza di fissazione del tasso, gli interessi saranno dovuti in misura pari al tasso ufficiale di sconto. La facoltà della banca di modificare unilateralmente il saggio d'interessi (art. 6, comma 2) nei contratti a tempo indeterminato, è legata alla "specificazione della ragione", e non "nel solo caso e nei limiti in cui la mutata situazione del mercato finanziario lo richieda", come le proposte sopra illustrate si esprimevano.

La proposta di legge Bodrato (ed altri) riprende letteralmente gli emendamenti del Governo, proposti dal sottosegretario Fracanzini nella seduta del 14 gennaio 1987, Presidente Ruffolo, alla proposta di legge Minervini (23), sottolineando maggiormente, come certa dottrina ha osservato (24), "la trasparenza intesa come pubblicità che deve caratterizzare l'attività bancaria al fine della compiuta informazione del cliente".

Risultano così evidenziati due diversi approcci al problema trasparenza: "Mentre i disegni di legge degli onorevoli Piro e Visco offrono protezione al cliente incidendo direttamente sullo svolgimento dell'attività bancaria, quello dell'onorevole Bodrato pone principi di pubblicità informativa nel rispetto dei quali l'attività stessa deve essere esercitata" (25).

Un importante precedente normativo della legge in esame, consiste nell'art. 8, legge 1 marzo 1986, n. 64 (26), già ricordato come il segnale della probabile "fine della linea 'non intervento' seguita fin qui dal nostro legislatore" (27).

La norma citata si propone di assicurare uniformità nel trattamento della clientela delle banche per le principali operazioni bancarie, attive e passive, oltre che per le c.d. operazioni accessorie purché si tratti di situazioni oggettivamente identiche; in altri termini, "la difformità dei tassi e delle condizioni si può solo ammettere a seguito della difformità delle condizioni soggettive dei clienti..." (28) mentre a nulla deve rilevare la piazza sulla quale viene richiesta l'erogazione del credito. Rimane comunque significativa la *ratio* della norma che si propone "...di evitare disparità soggettive di trattamento che siano ingiustificate, perchè ad esmpio basate sulla forza contrattuale o sulla capacità di negoziare del cliente, e che si traducano in abusi del monopolista" (29).

Nella norma contenuta nella legge del Mezzogiorno (30) così come formulata, non risulta, secondo la maggior parte della dottrina, contenuto espressamente un obbligo di pubblicazione di tassi e di condizioni di credito delle banche direttamente verso i clienti, come al contrario risulta previsto nella nuova legge in commento (31). Non si può escludere, però, l'esistenza di una "connessione strumentale" tra l'obbligo di parità di trattamento dei rispettivi clienti, imposto dall'art. 8 l. 64/1986, e l'obbligo di pubblicizzare le condizioni di credito, necessario per una verifica concreta della attuazione dell'obbligo legale (32).

Da qui le ragioni per le quali si può indicare quella norma quale precedente di questa legge sulla trasparenza.

### 3. La fonte costituzionale (art. 47).

Fra le fonti originarie della legge in commento, rileva, come è stato ricordato anche nella relazione d'introduzione al progetto di legge d'iniziativa Alpini, il dettato costituzionale dell'art. 47, comma 1, secondo cui "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito" (33).

Questo articolo, con la genericità del suo testo, risponde all'esigenza di disciplinare il settore creditizio, per sua natura flessibile ed in continua evoluzione, senza irrigidirlo in confini predefiniti (34). In altre parole "L'uso dei termini 'disciplina, coordina e controlla' sta, invero, a significare il proposito, pienamente consapevole, del legislatore costituente di non addivinare ad una completa statizzazione del settore creditizio, lasciando invece che in esso coesistano, e si esplicino, sia l'iniziativa pubblica che quella privata, e limitando l'intervento dello Stato ad una funzione di indirizzo e di controllo" (35).

Pertanto la legge in commento ben potrebbe inserirsi nell'ambito di quella attività, costituzionalmente riconosciuta, dello Stato volta a tutelare il risparmio inquadrando le linee essenziali della trasparenza (36). L'art. 47, pur non indicando modi di attuazione delle finalità suddette, e più precisamente non contenendo quella riserva di legge di cui al comma 3 dell'art. 41 per l'attuazione dei programmi e dei controlli dell'attività economica (37), non esclude tale strumento (la legge), accanto ad altri idonei ad assicurare l'agilità di manovra richiesta dal settore creditizio (38). Oltre a ciò, basta ricordare quanto ha previsto la Corte Costituzionale in attuazione del comma 2, art. 41, Cost., disponendo la legittimità costituzionale di quegli interventi del legislatore ordinario, che limitano la libertà d'iniziativa economica privata, in nome dell'utilità sociale, della sicurezza, della libertà e dignità umana (39).

Pertanto la legge in commento trova già nella Costituzione una giustificazione fra le più evidenti.

#### *4. L'autoregolamentazione bancaria: l'accordo interbancario sulla trasparenza.*

Fra le fonti che hanno ispirato la legge sulla trasparenza, è da ricordare quell'attività di autoregolamentazione degli istituti di credito, che, prima attraverso il cartello bancario, poi attraverso l'associazione di categoria (ABI), accogliendo le sollecitazioni di larghi strati dell'opinione pubblica, delle Autorità monetarie, del mondo politico ed imprenditoriale, ha cercato di approntare una disciplina che, da un lato, garantisse gli utenti del servizio bancario, e dall'altro non si dimostrasse troppo vincolante della libertà d'azione delle aziende di credito e della libera concorrenza nel settore creditizio.

Il primo accordo interbancario entrò in vigore nel febbraio del 1954 ed in seguito fu reiterato annualmente per un certo periodo di tempo, costituendo sotto il profilo tipologico, per alcuni un "patto limitativo della concorrenza in senso stretto" (40), per altri, un contratto atipico (41). La diversa concezione comporta che l'inosservanza del patto qualificato nel primo senso legittima i contraenti dell'accordo (le banche) ad agire nei confronti dei trasgressori con l'applicazione di sanzioni (la disciplina relativa alla concorrenza sleale ne fornisce gli strumenti), mentre, inteso nel secondo senso, non prevede alcuna sanzione. In ogni caso, dal punto di vista della clientela, l'accordo interbancario non garantisce maggior tutela, evidenziandosi invece la sua natura di provvedimento fatto per rispondere ad un interesse corporativo (42).

Per quanto riguarda l'accordo interbancario sulla trasparenza, emesso con circolare del 25 ottobre 1988 (43), questo contiene un netto ampliamento degli obblighi di pubblicità informativa della clientela, ed è stato giudicato, da alcuni (44) come un autentico progresso verso la realizzazione della trasparenza, da altri (45) invece soltanto come una regolamentazione assai scarna, la cui "portata innovativa sostanziale è quindi abbastanza circoscritta". Infatti, dal punto di vista contenutistico, il documento redatto dall'ABI, prevede l'obbligo di esporre un avviso contenente le condizioni praticate per le operazioni di deposito, prestito o finanziamento, oltre alle commissioni e spese per i principali servizi; di seguire un unico metodo di calcolo per la determinazione degli interessi sulle operazioni passive ed attive oltre al tasso applicato; di dare comunicazione alla clientela, per i rapporti di conto corrente, di ogni eventuale variazione dei tassi passivi, dei tassi attivi e della commissione sul massimo scoperto.

In controtendenza, l'accoglimento di tale disciplina comportamentale degli istituti di credito rappresenta una disciplina insufficiente a garantire gli interessi della clientela sia per la mancata obbligatorietà del regolamento, valido soltanto per gli aderenti all'associazione, sia per la mancanza di sanzioni contro i trasgressori. Il fatto che la forza cogente dell'accordo fosse garantita da un Comitato costituito presso l'ABI, da membri rappresentanti soltanto "degli Istituti di credito di diritto pubblico, delle Banche d'interesse nazionale, delle Aziende ordinarie di credito, delle Casse di risparmio, delle Banche popolari, delle Casse rurali ed artigiane" (art. 3) pare non consistere affatto la tutela della categoria degli utenti il servizio bancario, neppure rappresentata all'interno dell'organo di vigilanza.

### 5. La giurisprudenza.

Negli ultimi anni anche la giurisprudenza, con alcune pronuncie, ha contribuito a sensibilizzare il legislatore a tutelare gli interessi dei risparmiatori, fino ad ora trascurati, ed a rafforzare un'esigenza di "trasparenza" nei rapporti banca-cliente.

Questa tendenza si è mostrata, per esempio (46), considerando la banca, che agisce quale intermediaria per il collocamento di valori mobiliari presso la propria clientela di risparmiatori e, con il suo comportamento, convince un soggetto a prestare il proprio consenso ad un'operazione, gravata dal dovere di buona fede, dal quale deriva un *obbligo di informazione* nei confronti dei sottoscrittori dei titoli; pertanto la stessa è riconosciuta responsabile per l'inesattezza delle informazioni fornite attraverso il c.d. prospetto informativo, anche se approntato dall'azienda emittente i titoli, a meno che non dimostri che "l'erroneità dei dati forniti non poteva essere rilevata con la diligenza propria del professionista in materia". In entrambi i gradi del giudizio, le corti di merito, nella fattispecie, hanno stabilito giuridicamente che la c.d. responsabilità da progetto è di natura precontrattuale, e "non resta in capo (solo) agli emittenti o ai sottoscrittori del prospetto, ma (...) si estende a tutti coloro che intervengono nelle trattative con una particolare qualifica professionale, spesso indispensabile per suscitare quell'affidamento, che è determinante per convincere il risparmiatore all'impiego del suo denaro" (47). Il medesimo Collegio ha stabilito che "gli obblighi di informazione che gravano su soggetti che sollecitano il pubblico risparmio si sostanziano in un'obbligazione di risultato, nel senso che la prestazione dovuta consiste nella trasmissione di notizie e dati veri"; l'inosservanza di tale obbligo determina una responsabilità in capo all'istituto di credito.

In tali pronuncie si sostanzia l'esigenza di una maggiore tutela dei risparmiatori attraverso una chiara, sicura e veritiera informazione sulle operazioni proposte dalla banca, attraverso cioè una maggiore trasparenza delle condizioni delle operazioni proposte dalla clientela. D'altra parte è stata segnalata da certa dottrina (48) la giustificazione razionale di questo orientamento giurisprudenziale, teso non ad un intervento punitivo nei confronti degli istituti di credito, bensì a sottolineare la "posizione privilegiata in cui l'intermediario (diversamente dai risparmiatori) si trova riguardo a dati e notizie relative all'emittente, posizione che gli consente, grazie alla struttura organizzativa, alla competenza professionale posseduta ed al rapporto diretto con la società emittente i valori mobiliari, di formarsi un giudizio equilibrato e ponderato sull'investimento da proporre. Da ciò consegue che ricade sull'intermediario non solo l'obbligo di controllare le informazioni ricevute, ma, soprattutto, quello di presentare le medesime al pubblico in modo veritiero e completo".

Ancora l'obbligo di informazione risulta al centro dell'attenzione in quelle pronuncie (49) relative alla vicenda del c.d. "venerdì nero" della lira. Si tratta di due pronuncie con esito contrastante proprio in relazione ad un asserito obbligo di comunicazione, in un caso assolto (50), nell'altro mancato (51).

Infatti nel primo caso sopra menzionato, la banca, quale mandataria nell'acquisto di valuta estera ad un cambio abnorme ed inverosimile, è stata considerata non responsabile del danno

derivato al mandante per l'esecuzione negligente dell'incarico, ai sensi degli artt. 1710-1711, c.c., poiché la stessa, per espressa ammissione dell'attrice, aveva provveduto ad informare che il valore della moneta da acquistare poteva salire molto ed "aveva consigliato di rinviare il massiccio acquisto di dollari il lunedì successivo", mentre "nonostante le dette idonee comunicazioni, pacificamente ricevute dall'ENI, lo stesso non ritenne né di revocare l'ordine e neppure di modificarlo". Nel secondo caso invece, nell'identica circostanza, altra banca è stata condannata al risarcimento dei danni per non aver informato il mandante delle circostanze sopravvenute e determinati l'eccezionale situazione di sopravvalutazione della moneta americana, che certamente avrebbero determinato la modificazione o la revoca del mandato stesso.

Un altro filone di pronunce riguarda quel gruppo di sentenze, soltanto di merito (52), che hanno negato la validità del metodo di determinazione degli interessi ultralegali attraverso la clausola delle condizioni d'uso su piazza, in quanto tale rinvio né rispetta la prescrizione dell'art. 1284, comma 3, c.c., che impone la determinazione per iscritto degli interessi ultralegali, né l'art. 1346, c.c., sulla determinatezza, o perlomeno determinabilità dell'oggetto, non essendo riscontrabile nella prassi un uso bancario di costante ed univoca applicazione che consenta, sia pure *per relationem*, la preventiva ed esatta determinazione del regolamento negoziale posto in essere fra le parti (53).

La dottrina (54) ha osservato che nel rinvio agli usi non si identificano i requisiti necessari ad una valida determinazione del saggio degli interessi, "in quanto nessun uso normativo è riscontrabile in proposito, se non piuttosto la regola consuetudinaria negativa secondo la quale le banche non ricorrono mai ad un tasso d'interesse legale oppure specificamente determinato".

Tale spunto è stato pienamente recepito dal legislatore che, nella legge in commento ha dichiarato illegittimo qualunque tipo di rinvio agli usi, includendovi espressamente la clausola di rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza.

Si può anche ricordare una pronuncia della Corte d'Appello napoletana (55) la quale ha dichiarato illegittima la prassi bancaria relativa al computo dei giorni-valuta, secondo la quale la banca addebita sul conto corrente del traente un assegno bancario dal giorno di emissione dell'assegno, e non da quello del pagamento, mentre lo accredita al beneficiario non il giorno della messa all'incasso, bensì solo alcuni giorni dopo, con scadenze diverse da banca a banca. In questo modo infatti la banca viene a lucrare sulla medesima somma un interesse doppio: dal traente l'assegno, al quale ne addebita subito l'importo dal giorno dell'emissione, e dal beneficiario che vedrà accreditarsi l'importo soltanto qualche giorno dopo la posta all'incasso. La banca gode pertanto della piena disponibilità del denaro dal momento dell'emissione al momento dell'accredito, oltre ad addebitare il medesimo costo, sottoforma di interessi, a due soggetti diversi (56). Generalmente la banca giustifica tale atteggiamento con la scusa di adeguare la valuta ai tempi tecnici necessari ad ottenere la disponibilità del denaro da parte della banca trattata. A parte la scarsa credibilità di tale motivazione date le sofisticate strumentazioni a disposizione degli istituti di credito (si pensi ai trasferimenti elettronici sempre più diffusi nella prassi), parte della dottrina (57) ha osservato che: "Parametrare la valuta sui tempi necessari alla banca per incassare l'importo indicato nel titolo versato significa, infatti, riversare a carico del cliente gli effetti dell'inefficienza – riconosciuta in sede autorevole – del sistema italiano dei pagamenti bancari".

Su questo punto è intervenuto il legislatore, il quale, all'art. 7, l. 154/1992, ha imposto che per versamenti in contanti, per assegni circolari emessi dallo stesso ente creditizio, ovvero per assegni bancari tratti dallo stesso sportello presso il quale viene effettuato il versamento, gli interessi devono essere conteggiati dal giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento. La legge ha regolato soltanto le ipotesi in cui l'illegittimità del comportamento delle banche era più evidente, lasciando però ancora ampia, probabilmente a nostro parere troppa libertà d'azione alle banche in relazione agli assegni fuori piazza.

Da ultimo intendiamo segnalare anche una pronuncia del Tribunale di Verona (58) che riconosce in capo ad ogni correntista il diritto al rendiconto da parte della banca, nel senso che "l'obbligo della banca non si esaurisce nella trasmissione di un prospetto analitico di tutte le

operazioni svolte, ma comporta anche l'onere di fornire tutte le altre notizie che consentano al correntista di verificare se il servizio al quale si è obbligata è stato bene eseguito". La omissione di tali informazioni rende la banca responsabile degli eventuali danni cagionati da tale comportamento.

Le segnalazioni giurisprudenziali di cui sopra si accomunano per la rivalutazione del dovere, che in certi casi diviene obbligo, di informazione posto a carico degli istituti di credito nei confronti della clientela; un'informazione però che dovrebbe necessariamente essere imposta nei limiti della comprensibilità dell'uomo medio per riuscire a raggiungere quei risultati di tutela dei consumatori da tutti auspicati.

#### *6. Le direttive CEE sul credito al consumo e la trasparenza nella legislazione europea.*

La disciplina comunitaria sul credito al consumo può considerarsi fra le fonti ispiratrici dell'attuale normazione sulla trasparenza bancaria. In seguito ad una lunga elaborazione da parte di tutti gli organismi comunitari competenti, è stata approvata la direttiva n. 102 del 22 dicembre 1986 (59) "relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo", parzialmente modificata, dopo la scadenza del termine prescritto dalla CEE agli Stati membri per conformarvisi con leggi attuative (1-1-1990), dalla direttiva n. 88 del 22 febbraio 1990 (60). E' evidente nelle due direttive comunitarie la ispirazione proprio a quei principi che, precedentemente, abbiamo illustrato come determinanti per il contenuto della legge che qui si commenta; nella medesima l'organo deliberante impone di considerare che "il consumatore deve ricevere adeguate informazioni sulle condizioni e sul costo del credito e sugli obblighi contratti; che queste informazioni devono concernere tra l'altro, il tasso annuo degli oneri inerenti al credito, o, in mancanza di questo, l'importo totale che il consumatore deve pagare per il credito (...)".

Una delle finalità più volte ricordate dalla dottrina come essenziale della direttiva in esame, è promuovere una maggiore trasparenza nel settore del credito al consumo attraverso una informazione più ricca e puntuale sul costo di ogni operazione di finanziamento richiesta da un qualsiasi "consumatore" (61). La forma scritta e gli altri obblighi imposti dalla direttiva mirano, infatti, alla trasparenza ed all'informazione, la quale, a sua volta, risulta uno strumento di autotutela del soggetto interessato (62).

Il presente studio prescinde dall'esame dell'intera direttiva, tralasciando pertanto di analizzare il concetto di credito al consumo e dei soggetti che ne sono direttamente coinvolti, mentre si esamina la norma più interessante per i fini preposti, ossia il dispositivo contenuto all'art. 6 della stessa, che fa esplicitamente riferimento al caso di un "accordo tra un istituto di credito o una istituzione finanziaria e un consumatore sulla concessione di crediti sotto forma di anticipi su conto corrente che non sia il conto di una carta di credito, il consumatore deve essere informato al momento o prima della conclusione del contratto:

- dell'eventuale massimale del credito;
- del tasso d'interesse annuo e degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto e delle condizioni a cui essi potranno essere modificati;
- delle modalità secondo cui è ammessa la risoluzione del contratto. In altri termini, la direttiva comunitaria stimola ogni Stato a garantire, attraverso un'apposita legge di attuazione, una informazione trasparente e corretta, tale da permettere ad ogni "consumatore" (63) di conoscere il costo globale dell'operazione e delle sue componenti (64). La direttiva tende a rafforzare ed ampliare l'obbligo di forma scritta in modo tale da "arricchire e sviluppare la regola codicistica (...) ponendosi, quindi, rispetto ad essa non su un piano di contrapposizione, ma di ampliamento e, per così dire, di perfezionamento tecnico" (65).

Come parte della dottrina ha già osservato (66), la direttiva assume determinati requisiti per promuovere maggior trasparenza di condizioni di credito al consumo propriamente detto, precisamente ricorrendo all'obbligo di forma scritta per i contratti, all'indicazione espressa in percentuale del T.A.E.G. (tasso annuo effettivo globale), dell'espressa informazione di qualsiasi modifica del tasso suddetto o delle spese applicabili oltre alle nuove condizioni relative, ed infine all'indicazione degli altri elementi essenziali del contratto. Per i crediti concessi nella forma di credito in conto corrente la regola è quella già espressamente ricordata più sopra (art. 6).

L'analisi della legge in commento rivela come gli strumenti adottati dal legislatore del 1992 ricalchino peculiarmente gli stessi utilizzati nella direttiva comunitaria, anche se la stessa non è ancora stata attuata attraverso una legge dello Stato. All'art. 2 della legge in epigrafe, è stabilito ciò che deve essere reso pubblico in ciascun locale, cioè, in sintesi, "i tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni di credito e di raccolta...; le altre condizioni praticate per le operazioni di credito e di raccolta...; il prezzo e le altre condizioni praticate per i servizi indicati...; l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela". Si nota come la trasparenza riguarda sempre gli stessi elementi e si esprime sempre attraverso i medesimi strumenti.

Pare opportuno ricordare che in una recente sentenza della Corte d'Appello di Milano (sentenza 22 novembre 1991, n. 1971) (67), proprio facendo riferimento alla direttiva sul credito al consumo, si è stabilito che nonostante il mancato recepimento della direttiva comunitaria, questa può essere tenuta in considerazione nell'interpretazione di un contratto (68).

## 7. L'esperienza americana della "truth in lending regulation".

Le relazioni d'introduzione alle diverse proposte di legge che si sono succedute prima di giungere al testo definitivo, richiamano espressamente quale esempio che ha guidato i componenti della Commissione parlamentare, l'esperienza americana della "truth in lending regulation".

In sintesi, poiché non è questa la sede idonea a dilungarsi sul problema, soltanto al fine di ricostruire come tale regolamentazione americana abbia influito sul testo legislativo in esame, si può affermare che il "Truth in Lending Act" si propone di garantire che ogni consumatore, che ricorre al credito al consumo, sia significativamente informato del costo del credito che, nella maggior parte dei casi, viene espresso in una somma in dollari o come un tasso in percentuale annua computato sulla somma concessa in credito (69). L'informazione relativa al credito deve rendere trasparenti le condizioni di credito in modo tale da consentire al consumatore di valutare le condizioni di credito che gli vengono offerte dalle diverse fonti a sua disposizione e scegliere la più conveniente in relazione alle sue esigenze (70). Nell'atto relativo alle "regole di verità nel prestito" s'intende compresa la previsione a favore del naturale usufruttore del credito di un diritto di annullare, in determinate circostanze, "a credit transaction which involves a lien on his residence", cioè un diritto di rivalsa sulla proprietà in cui risiede (71). La regolamentazione americana sull'informazione del consumatore oltre a prevedere chiarezza, puntualità e significative sequenze (72), considera anche l'eventualità di ulteriori informazioni o spiegazioni a supporto delle minime stabilite dalla sezione in esame dell'Act (73). In ogni caso la precisione della regolamentazione traspare dal disposto secondo cui: "none shall be stated, utilized, or placed so as to mislead or confuse the customer or contradict, obscure, or detract attention from the information required by this part to be disclosed". Nel paragrafo 226.4. sono descritti tutti gli elementi che costituiscono il costo del credito, i quali devono rispettare la soglia minima di trasparenza (74).

## 8. L'entrata in vigore della legge 154/1992.

Dopo oltre sei anni di travagliato *iter* parlamentare, nella G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992 viene pubblicata la legge n. 154 contenente “norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”.

La legge n. 154/1992 è composta da soli 11 articoli più un allegato dove vengono specificate le operazioni di raccolta, di prestito e di finanziamento ed i servizi, ed è entrata in vigore il 10 marzo 1992 alla scadenza dei 15 giorni di *vacatio legis* dalla data di pubblicazione solo per quanto riguarda il suo ambito soggettivo (art. 1), per l’eliminazione dei giorni valuta per il conteggio degli interessi su versamenti in contanti e assimilati (art. 7), per le comunicazioni periodiche alla clientela (art. 8, commi 2, 3, 4) per il regime sanzionatorio (art. 9), nonché per ciò che riguarda le disposizioni finali.

Gli adempimenti previsti dagli altri articoli della legge, secondo quanto disposto dall’art. 11 comma IV che non può essere ritenuta una norma di diritto transitorio, sono divenuti “efficaci trascorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” e quindi più precisamente dal 10 luglio 1992.

LA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI SECONDO  
IL REGIME DELLA TRASPARENZA BANCARIA  
*(l. 17 febbraio 1992, n. 154)*  
E DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI  
IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA  
*(d.l. 1 settembre 1993, n. 385)*

La recente disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari l. 17 febbraio 1992, n. 154 (successivamente l. sulla trasparenza o l. 1992/154), dopo un quanto mai limitato periodo di vigenza, esempio questo particolarmente singolare nella storia legislativa del nostro paese, è stata assorbita e ritrascritta nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia d.l. 1 settembre 1993 n. 385 (successivamente Testo Unico).

Quest'ultimo con la norma finale art. 161 comma secondo, ha, infatti, abrogato la l. 1992/154 prevedendo una particolare forma di abrogazione, "sono abrogati ma continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto legislativo". Si tratta di una disposizione che, mi sembra si debba leggere come una previsione di ultra attività della legge abrogata sino all'emanazione dei provvedimenti previsti per la autorità creditizia.

Il susseguirsi dei provvedimenti aventi nella sostanza il medesimo oggetto pone un primo problema di stretta interpretazione del contenuto e del testo normativo, in quanto, come vedremo, talora alcuni degli articoli previsti dalla legge sulla trasparenza l. 1992/154, si presentano diversi, forse non solo nella formulazione, rispetto a quelli della legge del Testo Unico 1993/385. Il disagio nasce particolarmente dal fatto che le modificazioni del Testo Unico rispetto a quelle della precedente l. 1992/154 sembrano, o possono sembrare sovente come mera conseguenza di una riscrittura della norma, intendendo con questa espressione una rappresentazione in una forma linguistica ritenuta dal successivo legislatore più precisa e più congrua della stessa disposizione legislativa. E' evidente la difficoltà di valutare in tal modo le modifiche apportate tra l'una e l'altra compilazione della legge. Considerate le difficoltà interpretative che possono nascere dal raffronto di due testi, che pur sembrando nella sostanza caratterizzati dallo stesso contenuto, usano talora parole, espressioni anche sensibilmente diversi, ci si domanda preliminarmente se nel disegno perseguito dal legislatore di redigere un Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia fosse effettivamente necessario, almeno per i provvedimenti legislativi che erano appena entrati in vigore, quale appunto la legge sulla trasparenza l. 1992/154, operare una nuova riscrittura e riformulazione, piuttosto che il semplice inserimento delle medesime disposizioni con lo stesso testo, evidentemente operando modifiche solo dove fosse effettivamente necessario o per un coordinamento con il nuovo Testo Unico o in ossequio di una effettiva nuova volontà legislativa volta ad esprimere disposizioni di legge effettivamente innovative.

In ogni caso sembra oggi, alla vigilia dell'entrata in vigore del Testo Unico, opportuno fare riferimento alle disposizioni in esso contenute e segnatamente quelle dall'art. 115 in poi, piuttosto che alla ad oggi ancora vigente legge sulla trasparenza l. 1992/154, anche se l'abrogazione di quest'ultima, segnata per il 31 dicembre 1993 dall'art. 161/162 del Testo Unico, sembra lasciare lo spazio ad una sua ultra attività anche successivamente al 1° gennaio 1994, almeno sino a che non saranno entrati in vigore i provvedimenti emanati dalle autorità creditizie, ai sensi di quanto previsto dallo stesso Testo Unico.

\* \* \*

La disciplina della determinazione convenzionale degli interessi del codice vigente, come pure del resto del codice del 1865, ed in quello napoleonico si caratterizza per essere contrassegnata da un particolare regime differenziato della forma del contratto. Essa resta libera se l'entità del tasso degli interessi convenuto è inferiore al tasso legale mentre è vincolata alla forma scritta se il tasso di

interessi convenuto supera l'entità del tasso legale. Tale disciplina, come è noto, è stabilita dall'art. 1284 c.c. e confermata nell'ambito del contratto di credito per antonomasia, vale a dire il mutuo, all'art. 1815 nel quale è infatti prescritto che, per la determinazione degli interessi, si osservano le disposizioni dell'art. 1284 c.c..

Va considerato che la disciplina del mutuo costituisce nella disciplina dei codici contemporanei il prototipo e forse la disciplina di diritto comune del contratto di credito. Non a caso in Germania dove nel B.G.B. non è contemplata, come è a tutti noto, una disciplina specifica dei contratti di credito e dei contratti bancari, la dottrina e la giurisprudenza sono soliti ricondurre alla disciplina della Darlehen e cioè alla disciplina del mutuo (§§ 607 e ss. del B.G.B.), l'intera disciplina del Bankcredit recht (75).

La ragione della disciplina differenziata della convenzione sugli interessi a seconda dell'ammontare del tasso convenuto, si ritrova a mio parere sempre nello stesso art. 1815 del codice civile vigente, dove appunto per il mutuo, che ripeto veniva assunto dal legislatore quale prototipo del contratto di finanziamento o del contratto di credito (come si suole dire dalla monografia di SIMONETTO), il legislatore stabilisce nella sostanza un triplice regime per la convenzione degli interessi: la prima ipotesi è quella della corresponsione degli interessi in misura pari al tasso legale nel caso in cui il mutuante ed il mutuatario li abbiano convenuti ma non ne abbiano determinato la misura (attraverso il riferimento dell'art. 1815 all'art. 1284 secondo comma c.c.); la seconda ipotesi allorquando le parti abbiano stabilito la misura degli interessi convenzionali ma questa non sia superiore al tasso degli interessi legali, ed in questo caso la convenzione può essere effettuata verbalmente; la terza ipotesi quando le parti abbiano stabilito un tasso di interesse superiore a quello legale: e in questo caso il saggio degli interessi dev'essere determinato per iscritto altrimenti questi sono dovuti nella misura legale.

Un'ulteriore ultima ipotesi è quella della convenzione degli interessi usurari, prevista dal secondo dell'art. 1815 per la quale viene sancita la nullità e la sostituzione automatica dell'interesse abnorme stabilito dalle parti con l'interesse legale.

\* \* \*

Il regime della convenzione degli interessi intrecciava dunque la disciplina della forma e quella della rilevanza e dell'ammontare degli interessi stessi pattuiti. Lo scopo era quello di rendere più riconoscibile – oggi si direbbe più trasparente –, le convenzioni che determinano in misura ultralegale l'ammontare degli interessi al fine di verificarne soprattutto il carattere o meno usurario.

Non a caso il legislatore del 1865 non mancò di sottolineare nella relazione al codice che “l'obbligo imposto al mutuante, che stipula gli interessi, di consegnare la pattuizione in atto scritto, equivale ad un appello alla pubblica opinione ed esercita la più efficace influenza sul pudore del mutuante, il quale non oserebbe sfidare con cinico coraggio la pubblica riprovazione che colpisce l'usuriere” (76).

Nell'ambito della disciplina vigente del codice civile almeno sino all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza 1992/154 e poi successivamente alla imminente entrata in vigore del Testo Unico 1993/385, il regime della convenzione sugli interessi era, dunque, caratterizzata da un onere di forma scritta *ad substantian* nel caso di determinazione del tasso superiore al tasso legale.

A fronte di questo onere, devo dire così precisamente stabilito dall'art. 1284 c.c., il regime dei contratti bancari e in genere dei contratti di credito era caratterizzato dalla libertà delle forme. Libertà delle forme che ampio spazio lasciava alla contrattazione predisposta dagli istituti bancari, i quali come è noto, tendevano a farla accettare non soltanto dai contraenti, ma anche dalla giurisprudenza quale prassi di carattere normativo consuetudinario tanto sul piano degli usi normativi che su quelli negoziali.

Elementi di carattere consuetudinario di continuo messi in discussione o contestati anche frontalmente dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Il primo dato che quindi deve essere sottolineato nella analisi della disciplina della legge sulla trasparenza bancaria e poi del Testo Unico, in ordine al regime degli interessi risiede nella stessa disciplina della forma del contratto. Nell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 1 della legge sulla trasparenza e dell'art. 115 della legge del Testo Unico e, cioè, appunto, nell'ambito dell'attività svolta nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari, le suddette nuove fonti legislative estendono l'obbligo di forma scritta non soltanto alla pattuizione degli interessi, bensì all'intero contratto, in particolare l'art. 3 della legge sulla trasparenza stabiliva che i contratti relativi alle operazioni e ai servizi *devono* essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti e l'art. 117 del Testo Unico stabilisce, in modo più sintetico che i contratti *sono redatti per iscritto* e un esemplare è consegnato ai clienti.

In particolare l'obbligo di forma scritta sembra abbracciare non soltanto i contratti di credito e cioè quelli caratterizzati dalla concessione di credito al cliente sovvenuto, ma piuttosto tutti i contratti posti in essere nell'ambito delle loro attività dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 115 e, cioè, le banche e gli intermediari finanziari evidentemente, si deve ritenere, nei loro rapporti con il pubblico. Questo sembrerebbe emergere dal quarto comma dell'art. 117 T.U. nel quale il legislatore sembra distinguere tra una categoria più ampia di contratti nei quali è pattuito un tasso di interesse o un prezzo o una determinata condizione e i contratti propriamente di credito per i quali, probabilmente, in considerazione del fatto che essi prevederanno quale prestazione la concessione di un determinato credito al cliente sovvenuto, viene anche previsto l'obbligo di indicare i maggiori oneri in caso di mora.

Da questo sembra dedursi che qualsiasi contratto, indipendentemente dalla sua natura di contratto di credito, posto in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari nei propri rapporti con il pubblico è sottoposto all'onere *ad substantiam* di forma scritta. E questo anche se il contratto non comporta immediatamente la concessione di credito o, addirittura, riterrei, se non comporta una convenzione in ordine agli interessi quale, ad esempio, il contratto di deposito delle cassette di sicurezza, oppure relativi a servizi bancari che danno luogo direttamente all'attribuzione di disponibilità di denaro. Non a caso l'art. 3 della legge sulla trasparenza bancaria faceva riferimento non soltanto a contratti relativi a operazioni bancarie, termine con il quale sembrerebbero indicarsi prevalentemente operazioni di credito, ma anche a contratti relativi a servizi bancari, che potrebbero essere invece accessori o propedeutici alla concessione di credito ma non investe ancora la concessione di credito, quali ad esempio la richiesta di informazioni che possono essere date dalle banche il servizio di domiciliazione che possono essere effettuate per diversi fini oltre che per i pagamenti. In tutti questi casi e, cioè, in ogni tipologia di contratto vige secondo l'art. 117 T.U. l'onere di forma scritta, assistito peraltro da un ulteriore onere, già previsto nella legge n. 1 del 1990 di istituzione delle SIM della consegna di un esemplare del contratto al cliente.

Si tratta di un obbligo ulteriore che ricade sulla banca o sull'intermediario finanziario, di per sé rivelatore del fatto che il contenuto del contratto non è stato certamente contrattato con il cliente in quanto quest'ultimo si è limitato ad aderire al contratto predisposto dalla banca o dall'intermediario. E' in conseguenza, quindi, dell'adesione non consapevole prevalentemente effettuata dal cliente alle condizioni generali del contratto che il legislatore della legge sulle SIMM e oggi sul Testo Unico in materia bancaria, impone alla banca o all'intermediario di consegnare copia al cliente stesso.

Apparentemente una tale disposizione potrebbe essere interpretata come attuazione di un dovere di informazione verso lo stesso cliente in realtà, ad un'analisi più attenta si scopre che un dovere di informazione esercitato o meglio attuato successivamente alla conclusione del contratto risulta comunque tardivo, certamente in nessun modo decisivo affinché il cliente possa o meno essere determinato alla adesione del contratto stesso. Tale obbligo deve corrispondere piuttosto ad un'altra finalità: quella più modesta ma certo anche rilevante da poter consentire agevolmente al cliente di poter verificare *ex post* la corrispondenza delle prestazioni attuate o pretese dalla banca nel corso dell'attuazione del contratto con quelle effettivamente pattuite per iscritto e contenute appunto nella copia di contratto consegnata allo stesso cliente.

Non si tratta qui della attuazione di un obbligo di trasparenza volto ad informare, “far riflettere” e portare ad una decisione consapevole il cliente stesso, quanto piuttosto dell’apprestamento in caso di contrasto nell’interpretazione o nell’attuazione del contratto per i due contraenti, la banca e il cliente, di armi pari per lo meno sul piano del più che minimale presupposto e cioè quello della rispettiva dotazione della documentazione, sulla base della quale valutare la correttezza, congruità, normalità, liceità del comportamento tenuto da entrambe le parti.

Un problema che non è stato ancora affrontato riguarda la portata della disposizione in esame, secondo cui un esemplare del contratto è consegnato ai clienti. In primo luogo si deve ritenere che essendo riferito tale onere alla banca o all’intermediario finanziario, su di essi ricada anche l’onere della dimostrazione della effettiva consegna al cliente di un’esemplare del contratto. Questo non soltanto perché di fronte all’eccezione di inadempimento del creditore spetta al debitore dare la prova del proprio adempimento o dell’impossibilità secondo il principio deducibile dell’art. 1218 c.c., ma anche perché non sarebbe ipotizzabile che il cliente debba fornire una pressoché impossibile prova negativa del non aver ricevuto la suddetta copia del contratto.

\* \* \*

La disciplina relativa alla forma ed al contenuto del contratto, che nella legge sulla trasparenza era distinta negli artt. 3, 4 e 5 le cui rubriche erano infatti rispettivamente: forma, contenuto e, integrazioni dei contratti, è stata sintetizzata in un’unica norma, l’art. 117, nel quale è stata in modo più sintetico rispetto alla tripartizione dei precedenti artt. 3, 4, 5 trasfusa l’intera disciplina sotto un’unica rubrica contratti.

Al pari che per i precedenti artt. 3, 4, 5 della legge sulla trasparenza nell’art. 117 TUBC, possono essere distinti due diversi profili, uno relativo alle prescrizioni concernenti la forma del contratto, l’altro relativo al suo contenuto.

In relazione al primo profilo, quello della forma, viene affermato il principio, già accennato, della regola della forma scritta *ad substantiam* per tutti i contratti posti in essere dalle banche e gli intermediari finanziari con i clienti, indipendentemente dal contenuto specifico del contratto ed in particolare, indipendentemente dalla riconducibilità della tipologia contrattuale alla categoria dei contratti di credito o di finanziamento. Non a caso il precedente art. 3 sulla forma dei contratti della legge sulla trasparenza bancaria specificava che l’obbligo della redazione per iscritto dovesse abbracciare i contratti tanto relativamente alle operazioni bancarie, quanto ai servizi bancari con la conseguenza, quindi, che qualsiasi accordo contrattuale posto in essere dalla banca o dagli intermediari finanziari con il cliente dovrà essere necessariamente redatto per iscritto *ad substantiam*.

Le possibilità di apportare variazioni a queste regole sembrano essere molto limitate e potranno essere dal CICR consentire solo in determinati casi, in cui particolari ragioni tecniche, supportate da plausibili motivazioni, suggeriscano o meglio impongano l’uso di una forma diversa rispetto a quella scritta. Sembra che il legislatore abbia voluto in questo caso fare riferimento ad ipotesi in cui la contrattazione, per le modalità in cui essa si svolge ad esempio, per i mezzi di comunicazione che vengono attivati a distanza – una volta si pensava al telefono, oggi vi sono tutte le problematiche relative alla trasmissione elettronica di dati –, non consentano l’applicazione e il rispetto della forma scritta.

Si deve trattare, comunque, di ipotesi eccezionali e circoscritte a quei casi in cui l’autorità amministrativa del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio individui sufficienti e motivate ragioni di carattere tecnico per sospendere o escludere l’obbligo della forma scritta. Si tratta, comunque, del primo caso, mi sembra, del nostro ordinamento in cui una autorità amministrativa può con sua determinazione, stabilire gli elementi essenziali del contratto, incidendo così direttamente nelle regole di diritto privato che tra l’altro in questo caso si presentano come regole poste a tutela di un specifica categoria di contraenti.

Ciò significa che l'esercizio di tale potere da parte del CICR non può che rimanere sottoposto ai controlli propri della giustizia amministrativa e non possa d'altro canto sfuggire anche ad un'eventuale valutazione da parte del giudice ordinario in tutti quei casi in cui un soggetto ritenga di aver subito un pregiudizio o una lesione nei propri diritti soggettivi, anche di credito, da parte del non corretto uso di tale potere da parte del Comitato Interministeriale di Credito e del Risparmio. In altre parole ritengo possibile attribuire al CICR un'eventuale responsabilità extracontrattuale per aver previsto, senza che sussistessero motivate ragioni tecniche, la possibilità di stipulare contratti in forma diversa da quella scritta e da questa circostanza possano essere derivati dei danni al cliente.

La sanzione inoltre prevista nel caso di mancata osservanza della forma scritta, secondo quanto previsto all'art. 117 terzo comma, consiste nella espressa previsione della nullità del contratto. Ho sottolineato *espresa previsione della nullità del contratto*, in quanto nel precedente art. 3 della legge sulla trasparenza una tale sanzione non era espressamente prevista anche se evidentemente deducibile nel carattere imperativo della norma di cui al citato art. 3 della l. 1992/154.

\* \* \*

Dal quarto comma in poi, vengono trasfuse nell'art. 117 le previsioni già contenute nei precedenti artt. 4 e 5 della citata legge 1992/154 sulla trasparenza. Si tratta di previsioni che riguardano più specificatamente il contenuto del contratto e con particolare riguardo alle prestazioni relative al tasso di interesse ad ogni altro prezzo e condizioni praticate, incluso per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

La norma che, riguarda appunto il contenuto, stabilisce l'obbligatorietà della espressa pattuizione e determinazione del contratto di questi descritti elementi della prestazione. La norma ha in realtà un carattere meramente confermativo della disciplina già vigente nel codice civile all'art. 1284 almeno per quanto concerne la determinazione specifica e per iscritto del tasso di interesse convenzionale sia con riguardo alle operazioni attive quanto con riguardo alle operazioni passive quanto pure con riguardo alla determinazione convenzionale nella misura degli interessi moratori di cui all'art. 1224 secondo comma ultima parte.

La prescrizione infatti nella forma scritta *ad substantiam* per la determinazione ultralegale degli interessi era già contenuta come a tutti noto nella disciplina dell'art. 1284 c.c. che, del resto non è modificato né dalla disciplina della legge sulla trasparenza bancaria, né tantomeno da quella del Testo Unico in esame.

La disposizione della nullità della determinazione convenzionale della misura ultralegale degli interessi assume piuttosto, in seguito al susseguirsi della legge sulla trasparenza e ora a quella del Testo Unico, il carattere di norma generale che si applica in tutte le convenzioni sugli interessi comprese quelle contenute nei contratti bancari.

L'unica differenza consiste nel fatto che per questi ultimi, trattandosi per la prescrizione generale dell'art. 1284 secondo comma di una nullità parziale con sostituzione automatica di clausola ai sensi dell'art. 1419 secondo comma, varia il contenuto della clausola sostituita di diritto e, cioè, mentre secondo la norma imperativa che viene ad essere sostituita è la misura legale del tasso degli interessi nell'ipotesi dei contratti bancari, la sostituzione avviene come vedremo con un tasso di interesse differenziato e riferito al corso dei titoli del debito pubblico nel periodo temporale immediatamente precedente (cfr. art. 117 settimo comma).

In relazione al contenuto presentano carattere di novità le prescrizioni, di cui al comma 6 dell'art. 117 T.U., di nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, come pure la prescrizione, sempre di nullità per quelle clausole che prevedano tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli ai clienti di quelle pubblicizzate. Su queste ultime avremo modo di soffermarci successivamente.

Quanto alle prime e cioè alla nullità delle clausole di rinvio agli usi, è evidente che il legislatore ha dovuto prendere atto di una crescente contestazione della validità della prassi per troppo tempo

invalsa nel settore dei contratti bancari di determinazione dei prezzi e, in particolar modo, del tasso di interesse attraverso il riferimento ai cosiddetti usi su piazza.

Questa contestazione operata in primo luogo dalla dottrina (77), come pure successivamente da parte della giurisprudenza (78), ha trovato accoglimento da parte del legislatore tanto della legge sulla trasparenza quanto poi del Testo Unico, con la scelta del carattere assolutamente esclusivo della regolamentazione legislativa rispetto a quella di carattere consuetudinario, nella determinazione del contenuto del contratto. Questo comporta la preclusione imperativamente stabilita delle fonti di integrazione del contratto di carattere consuetudinario tanto sul piano degli usi normativi, quanto sul piano degli usi negoziali di cui all'art. 1340, considerato, peraltro, che proprio per il caso degli usi in materia bancaria e delle norme uniformi bancarie, la dottrina e la giurisprudenza avevano trovato le maggiori difficoltà nella riconduzione di essi alla figura degli usi normativi o degli usi negoziali (79).

L'espressa previsione della nullità del rinvio agli usi deve essere d'altro canto interpretata in relazione alla disciplina precedente tanto al Testo Unico quanto alla legge sulla trasparenza. Dalla intervenuta previsione di nullità del rinvio agli usi può infatti dedursi una meccanica argomentazione della invalidità della determinazione del tasso degli interessi *per relationem* secondo il riferimento ai cosiddetti usi su piazza precedentemente effettuata dalle banche. Questa infatti, già contestata dalla dottrina e della giurisprudenza, contrastava tanto con l'inammissibilità della *relatio* della determinazione degli interessi ultralegali in forma scritta, quanto con la, più volte dimostrata, inesistenza di un valido univoco certo e specificamente determinato tasso di interesse di origine consuetudinaria (80).

La previsione di nullità del rinvio agli usi, contenuto nella nuova disciplina del Testo Unico e della legge sulla trasparenza, ha piuttosto il carattere di divieto teso ad escludere radicalmente che alla determinazione del contenuto del contratto bancario possano concorrere fonti il cui contenuto venga espresso all'esterno dello stesso contratto, in forme che non siano controllabili direttamente nel testo scritto (a pena di nullità), escludendo quindi ogni forma di eterointegrazione attraverso fonte consuetudinaria del contratto stesso.

Da questo derivano importanti conseguenze in ordine alla valutazione della validità della prassi precedentemente invalsa di determinazione del tasso di interessi attraverso una *relatio* agli usi su piazza. La nuova legge ha escluso radicalmente la validità della determinazione di parte del contenuto del contratto attraverso il rinvio agli usi e, nello stesso tempo, ha ribadito la necessità dell'espressa determinazione del tasso degli interessi in forma scritta estendendo peraltro l'obbligo di forma all'intero contratto.

Ne discende che il complesso di norme sulla determinazione del tasso degli interessi nella legge sulla trasparenza bancaria e nel Testo Unico, risultano confermare il principio generale già prima vigente e logicamente tuttora vigente dell'art. 1284 c.c., della nullità della determinazione del tasso degli interessi ultralegali in forma diversa rispetto a quella scritta.

Da questo consegue la portata di natura interpretativa anche delle norme della disciplina ora analizzata e conseguentemente la possibilità di far valere anche per il passato e cioè per le convenzioni precedenti all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria ed in seguito del Testo Unico, della determinazione degli interessi attraverso un riferimento attuato attraverso usi su piazza, proprio per violazione dell'art. 1284 c.c., dalla quale deriva la riduzione degli interessi al tasso legale.

\* \* \*

La nuova disciplina sulla trasparenza e poi del Testo Unico, innovato rispetto alla precedente, in relazione alle conseguenze della mancata osservanza dell'obbligo di indicazione per iscritto del tasso degli interessi, come pure delle altre condizioni praticate e dei maggiori oneri in caso di mora, stabilendo all'art. 7 T.U. la sostituzione automatica delle clausole che risultassero nulle, perché ad

esempio contenuti un illegittimo rinvio agli usi o carenti nella loro determinazione per mancata, ad esempio indicazione del tasso di interesse o di altri prezzi o altre condizioni. In questo caso la integrazione o sostituzione automatica della clausola ai sensi dell'art. 1419 secondo comma, non viene operata con il riferimento al tasso legale degli interessi, come è previsto dall'art. 1284 secondo comma c.c. nel caso di mancata determinazione di interesse convenzionale o dell'art. 1284 terzo comma c.c. nel caso di una mancata osservanza della forma scritta per la determinazione ultralegale degli interessi.

L'art. 117 settimo comma lettera a) fa piuttosto riferimento al tasso nominale minimo e a quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali oppure di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti alla conclusione del contratto rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive. La scelta del legislatore è stata, dunque, quella di fare riferimento almeno per il settore dei contratti posti in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari con la clientela e dei criteri in qualche modo ispirati al mercato e, cioè, in questo caso al mancato dei titoli del debito pubblico, piuttosto che al criterio del tasso legale che come è noto è rigidamente ancorato ad una entità numerica o modificabile nel tempo.

C'è comunque da osservare che se fino alla modifica della misura del tasso legale dal 5% al 10% una sostituzione della clausola contrattuale relativa agli interessi, incompleta o nulla, con il tasso di interessi di mercato del debito pubblico poteva apparire e assumere il significato di un privilegio per le banche e per gli intermediari finanziari, in quanto nella sostanza, stante la mancata osservanza del precetto legislativo concernente il tasso degli interessi, comportava la fissazione di un prezzo, costituita appunto dal tasso degli interessi piuttosto contenuto rispetto a quello che presumibilmente sarebbe stato il tasso di interessi di mercato, con l'aumento del tasso degli interessi dal 5% al 10% (81), la norma dell'art. 7 lettera a) appare sicuramente non privilegiare la banca e gli intermediari finanziari in quanto l'entità della misura del tasso degli interessi sui titoli del debito pubblico risulta tendenzialmente, almeno in questa fase storica, più contenuto rispetto allo stesso tasso legale degli interessi.

\* \* \*

A fronte della descritta disciplina interamente resa a far sì che nel contratto venga specificatamente indicato ogni elemento del contenuto relativo al tasso di interesse, al prezzo e alle condizioni praticate, con ulteriore garanzia della forma scritta *ad substantiam* il successivo art. 118 T.U. consente la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

Si tratta di una facoltà che viene riconosciuta alla banca e all'intermediario finanziario che non ha precedenti nel nostro sistema legislativo, in quanto, come è noto, in particolare modo nei contratti di durata, non è consentita una modificazione unilaterale delle condizioni contrattuali, la quale, non a caso, viene ad essere prevista come specifica e particolare eccezione dell'art. 118 del Testo Unico.

Tale facoltà secondo quanto stabilito nell'art. 117 al quinto comma, relativo appunto al contenuto del contratto, per poter essere utilizzata deve essere stata espressamente prevista nel contratto sotto forma di clausola cosiddetta vessatoria per la quale è necessaria una specifica approvazione da parte del cliente.

Una volta che nel contenuto del contratto e nella formazione dello stesso è stata osservata la disposizione di cui all'art. 117 comma quinto e cioè la previsione espressamente contenuta nel contratto di variazione unilaterale in senso sfavorevole e l'apposita clausola è stata approvata specificatamente per iscritto, la banca o l'intermediario finanziario possono esercitare la facoltà di modificare unilateralmente il tasso, il prezzo e le altre condizioni del contratto comunicandole nei termini stabiliti dal Comitato del Credito Interministeriale e del Risparmio.

L'esercizio della facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali non è a sua volta sottoposta ad alcun controllo in ordine alla misura e all'incidenza della modifica, se non nei limiti generali di abuso del diritto e di contrarietà alla buona fede, deducibili dallo stesso sistema.

Di conseguenza la banca o l'intermediario finanziario possono in qualsiasi momento modificare unilateralmente oltre che i tassi, le stesse condizioni del contratto comunicandole con la mera osservanza dell'onere di comunicazione secondo le forme appunto stabilite dal Comitato per il Credito Interministeriale e per il Risparmio, in osservanza della quale consegue l'inefficacia delle variazioni contrattuali.

Al cliente viene riconosciuto unicamente un diritto di informazione, un diritto quindi di avere la comunicazione della avvenuta modificazione delle condizioni contrattuali, al quale si accompagna il diritto di esercitare entro un termine notevolmente breve, il diritto di recesso dal contratto, al quale si collega il principio di non dover sopportare in sede di liquidazione del rapporto delle condizioni diverse rispetto a quelle precedentemente praticate, e cioè in sostanza l'esclusione della attribuzione unilaterale *volente altera parte* di condizioni, prezzi, tassi ecc. più onerosi o comunque più sfavorevoli rispetto a quelle pattuite.

L'art. 118 specifica che il recesso debba avvenire senza penalità ed intende quindi implicitamente sancire una inefficacia o una nullità di qualsiasi patto che preveda nel caso di recesso, per lo meno per il recesso dovuto del contratto, all'esercizio della facoltà della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, una penalità a carico del cliente.

In ordine al significato e alla portata particolarmente sul piano sistematico della previsione della possibilità di una facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere osservato che essa nell'ambito della disciplina di diritto comune, secondo il quale il contratto può essere sciolto o modificato soltanto per un mutuo consenso art. 1372 e art. 1321 c.c., rappresenta una deroga di carattere assolutamente eccezionale che non conosce alcun precedente nella disciplina vigente.

Gli unici casi infatti in cui è concepibile nel nostro ordinamento una modifica del contratto come pure lo scioglimento anticipato non per un mutuo consenso, ma per volontà soltanto di uno dei due paciscenti o delle parti del contratto, la troviamo infatti in contratti affatto particolari quali appunto i contratti plurilaterali delle società di capitali, ove è consentita una modificazione dell'atto costitutivo a maggioranza in base all'art. 2368 secondo comma, oppure in relazione all'art. 2365. Possibilità che, peraltro, non vale per tutti i contratti plurilaterali, ma sono in alcuni specifici casi (oltre all'esempio già fatto si può indicare quello dell'art. 21 secondo comma delle associazioni), in quanto ad esempio per le società di persona o per i consorzi non vale la regola delle modificabilità da parte della maggioranza del contratto bensì è necessaria la concorrente volontà di tutti i soci: art. 2252 "il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci se non è convenuto direttamente", art. 2067 "il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati".

Ma in questo caso il legislatore, pur volendo attuare un intervento legislativo volto a realizzare la trasparenza delle operazioni contrattuali nel settore bancario e finanziario, non è stato capace di osservare nell'attuazione della eccezionale riforma alla disciplina dei contratti bancari un livello di linearità tecnico giuridico adeguato ed omogeneo agli obiettivi di trasparenza che lo stesso legislatore aveva ritenuto di voler perseguire.

La previsione infatti all'art. 118 della facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali risulta il punto di arrivo di un cammino piuttosto tortuoso: la facoltà di modifica unilaterale è concessa infatti alla banca o all'intermediario finanziario solo "se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni" (art. 118 comma 1 prima parte) e, cioè, solo se prevista nel contratto originario quale patto espresso "convenuto" tra le parti, relativamente appunto alla modificabilità del contratto per volontà unilaterale della banca o dell'intermediario finanziario.

In questo modo il legislatore ha spezzato la disciplina in questione in due parti: nell'art. 117 dedicato al contenuto del contratto ha previsto la liceità e l'ammissibilità di una clausola contrattuale attribuita alla banca o all'intermediario finanziario della facoltà di modificare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse come pure ogni altro prezzo e condizione, limitandosi a condizionarne l'efficacia al presupposto, dal carattere quanto mai ovvio, che essa debba essere espressamente indicata nel contratto ed alla fragile quanto assai poco incisiva tutela della specifica approvazione per iscritto da parte del cliente.

Il successivo art. 118 T.U. piuttosto che essere formulato quale norma di riconoscimento alla banca e all'intermediario finanziario del potere di modificazione unilaterale delle condizioni contrattuali, con una tecnica che appare quanto meno tortuosa e certamente non lineare, avuto riguardo alla portata del tutto eccezionale della innovazione nella disciplina dei contratti bancari, appare (nel primo e nel secondo comma che fa quindi riferimento ai modi e ai termini stabiliti dal CICR), destinata alla semplice disciplina delle modalità di esercizio di una facoltà contrattualmente pattuita, mentre nell'ultimo comma appare destinata a disciplinare il diritto di recesso del cliente che, dopo aver ricevuto la comunicazione scritta all'avvenuto esercizio del potere di modifica delle condizioni contrattuali, intenda recedere dal rapporto.

Il risultato è quello di aver sottratto ad una immediata evidenza la reale portata della modificazione realizzata prima con la legge sulla trasparenza bancaria e ora con il Testo Unico.

In assenza delle concorde volontà di entrambi i contraenti per mutuo consenso, come pure in assenza di una situazione paragonabile a quella propria dei contratti plurilaterali di società di capitali o delle associazioni, contrassegnati appunto sul piano strutturale dalla presenza di uno scopo comune (che giustifica la legittimazione della maggioranza alla modificazione del contratto), la modificazione unilaterale del contratto appare una innovazione di eccezionale e quanto mai incisiva portata e significato. Nel nostro caso, il carattere bilaterale commutativo e a prestazioni corrispettive con interessi contrapposti delle parti dei contratti bancari, contrassegnato dalla peculiare situazione delle parti del contratto (la banca e l'intermediario finanziario nella posizione del predisponente con carattere sostanzialmente normativo e di massa delle condizioni generali di contratto e il cliente nella condizione di aderente "consumatore" di servizi e di servizi finanziari), rendono il potere della banca di far assumere al contratto il contenuto ritenuto più conveniente pressoché incontrastato.

In realtà l'art. 118, nel significato che ho cercato qui di ricostruire costituisce il definitivo riconoscimento da parte del nostro legislatore del potere sostanzialmente, si potrebbe dire *normativo* della banca rispetto al contenuto dei contratti posti in essere con il cliente. La tutela di questi ultimi percorre ancora una volta la via della presunzione di una quanto mai improbabile manifestazione del consenso, propria della specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria, la quale, come è noto, ha come unico risultato quello di sottoporre allo stesso trattamento la conoscibilità alla conoscenza effettiva, mentre, alla avvenuta unilaterale modifica delle condizioni del contratto fornisce quale unica tutela quella del potere di recesso dal contratto, potere che peraltro, come è noto in ogni contratto bancario, il cliente avrebbe potuto comunque esercitare indipendentemente dalla presenza della norma, riducendo quindi nella sostanza l'unica forma di tutela nei fragili e gracili strumenti di attuazione della trasparenza, consistente nella comunicazione dal cliente dell'avvenuta modificazione delle condizioni del contratto.

Non può essere taciuta infine la problematica che si accompagna all'esercizio del diritto di recesso, in particolare in considerazione dei brevissimi termini consentiti al cliente per l'esercizio di recesso stesso: se si tratta del cliente indebitato verso la banca è difficile che possa esercitare di diritto di recesso, in quanto all'esercizio del recesso si accompagnerebbe logicamente anche l'obbligo della restituzione immediata della somma di cui è debitore.

Sotto questo profilo la modificazione delle condizioni contrattuali, corrispondenti ad un'inatteso comportamento della banca, è suscettibile anche di essere valutato sotto il profilo della buona fede nella esecuzione del contratto, in quanto la facoltà di recedere del cliente non sembra poter

bilanciare di per sé le condizioni particolarmente onerose o sfavorevoli che la banca dovesse imporre improvvisamente al cliente.

Analogamente comportamenti abusivi si possono verificare allorquando una banca o un'intermediario finanziario al fine di attirare la clientela in operazioni passive, cioè di raccolta, promette e pattuisce alti tassi di remuneratività per poi di lì a poco o alla prima occasione, comunicare la modifica in senso peggiorativo e sfavorevole al cliente dei tassi. Quest'ultimo avrebbe a quel punto l'onere di esercitare il recesso ed in rinvenire nel mercato altri e più favorevoli e contraenti bancari o intermediari, sopportando in ogni caso i costi che possono essere anche rilevanti delle spese di apertura e chiusura conto e di altre eventuali commissioni che la banca o l'intermediario addebitasse con maggiore o minore correttezza per "l'entrata" o "l'uscita" dell'investimento.